

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome Del Popolo Italiano

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA

- Sez. III Civile -

così composta:

dott. Maria Teresa Mirra - Presidente

dott. Angelo Martinelli - Consigliere

dott. Silvia Di Matteo- Consigliere rel.

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 3961 del R.G.A.C. dell'anno 2013, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 30.09.2016, vertente

[redacted] tra

-) [redacted] Eduardo, ✓ elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Nicotera n. 24, presso gli avv.ti Gianluca Sposato e Francesco Sposato, che lo rappresentano e difendono per procura in atti;

-appellante-;

e

-) [redacted],

-appellato- contumace;

-) [redacted] Assicurazioni S.p.A. ✓ e la [redacted] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambe elettivamente domiciliate in Roma, Via Alberico II n.4, presso l'avv. [redacted], che le rappresenta e difende per procura in atti;

-appellate-;

e

-) Generali Italia S.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Aldo

**Spresata alla prefazione a detto pe
eola registrazione della sentenza
n. 264-1986 n. 131 - art 59 lett. d**

Ballarin n. 7, presso l'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende per procura in atti;

-appellata-;

OGGETTO: risarcimento danni da lesioni personali;

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 8385/13 il Tribunale di Roma, decidendo in ordine ad una domanda di risarcimento danni riportati a seguito di un sinistro stradale, verificatosi in data 8/3/2005, proposta da [REDACTED] luardo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. e SASA Assicurazioni, in occasione del quale egli era trasportato a bordo della autovettura Ford Focus, condotta da [REDACTED], che perdeva il controllo del mezzo a causa dell'elevata velocità, dopo aver affermato la responsabilità esclusiva del conducente, condannava in solido i convenuti al pagamento, in favore del danneggiato, della somma complessiva di euro 82.204,80, oltre interessi legali ed alla rifusione delle spese processuali.

Il Tribunale liquidava i gravi danni fisici riportati dal [REDACTED] attenendosi alle risultanze della ctu, che aveva riconosciuto una I.T.A. di gg 90, una I.T.R. al 50% di gg 90 ed esiti permanenti del 33%; aveva poi ritenuto di aumentare la percentuale di invalidità permanente al 35%, tenendo conto degli esiti cicatriziali descritti dal ctu. Aveva quindi liquidato il danno biologico attenendosi ai parametri previsti dalle "Tabelle" del Tribunale di Roma aggiornate all'anno 2013 per un importo complessivo di euro 161.470,73.

A tale somma riteneva di aggiungere, a titolo di personalizzazione, l'ulteriore somma di euro 66.197,86, tenendo conto della gravità dei postumi e delle ripercussioni sulla vita relazionale, anche in considerazione della giovane età del danneggiato e dell'abbandono delle attività sportive e di svago prima praticate.

Il Giudice di prime cure aggiungeva alla liquidazione complessiva sopra indicata le spese mediche e, dalla somma complessiva detraeva gli importi già percepiti, rivalutati all'epoca della liquidazione, di euro 47.500,00 e di euro 95.000,00.

Avverso detta sentenza proponeva appello [redacted] Eduardo evidenziando l'ingiustizia della sentenza in sede di liquidazione del danno.

In particolare l'appellante censurava la sentenza sotto tre profili: per avere ommesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta del danno patrimoniale futuro (c.d. danno da perdita di chance); per aver liquidato riduttivamente il danno biologico attesa la rilevanza del danno fisiognomico risultante dalla ctu; per non aver riconosciuto il danno esistenziale.

Si costituivano in giudizio Milano Assicurazioni S.p.A. e la [redacted] S.p.A., instando per il rigetto dell'appello.

[redacted] rimaneva contumace.

La causa, sulle conclusioni delle parti veniva quindi trattenuta in decisione all'udienza collegiale indicata in epigrafe, con concessione dei termini di legge per gli scritti conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di appello l'appellante assume che il Tribunale non abbia pronunciato sulla domanda relativa al danno patrimoniale da lucro cessante e che pertanto la sentenza sarebbe nulla per violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c.

Detto motivo è privo di pregio in quanto il Tribunale ha liquidato il danno biologico secondo le risultanze della ctu ed ha implicitamente rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante per mancanza di prova.

L'appellante sostiene che il Giudice avrebbe ommesso di pronunciarsi perché, essendo il danneggiato uno studente, era privo di reddito attuale e chiede che il danno sia liquidato facendo riferimento al triplo della pensione sociale.

Il motivo non può essere accolto per una diversa ragione.

Per giurisprudenza costante della Suprema Corte (v. Cass. n. 16541/12) per la liquidazione del danno patrimoniale futuro è onere del soggetto dimostrare che i

postumi riportati abbiano inciso sull'esercizio della sua attività o che avessero presumibilmente ridotto la sua capacità di guadagno (v. anche Cass. n. 5840/04).

Nel caso in esame i postumi, come accertati dal ctu, anche se indubbiamente gravi, non sono idonei a limitare la capacità intellettuale del [REDACTED] che all'epoca dell'illecito era uno studente. Ed infatti gli esiti descritti dal ctu, tra i quali esiti di trauma cranico – commotivo con estesa ferita lacero contusa non sono tali da influire negativamente sulla sfera cognitiva o psichica del soggetto: peraltro tra la certificazione medica prodotta vi è solo una visita psicologica eseguita il 16/3/2006 nella quale si dà atto di una “ ...condizione fobica-ossessiva e si suggerisce l'avvio di una psicoterapia cognitivo-comportamentale” ma manca qualsiasi documento in data successiva che attesti l'effettivo svolgimento della terapia psicologica daparte del giovane. Inoltre risulta proprio dall'elaborato peritale che alla data dell'incidente (nel 2005) era studente presso l'istituto tecnico industriale informatico e al momento della visita peritale era iscritto presso la facoltà di economia dell' Università La Sapienza di Roma, circostanza che induce a ritenere che dopo il sinistro lo studente sia stato in grado di conseguire il diploma.

Con il secondo motivo si contesta la motivazione che ha indotto il Tribunale a riconoscere, a titolo di danno estetico, la percentuale del 2%, senza tener conto delle effettive risultanze della ctu: ed invero il Giudice di primo grado, pur dando atto che il ctu ha riconosciuto un danno fisiognomico in relazione agli esiti cicatriziali interessanti vari parti del corpo, ha poi escluso la rilevante cicatrice del capo in quanto risulta ricoperta dal capellizio e ha ritenuto che la cicatrice a livello lombare e il dimorfismo del polpastrello giustificassero un aumento della percentuale del danno biologico da 33% a 35%.

Il motivo è fondato nei seguenti termini. Dalla lettura dell'elaborato peritale e dalle foto allegate si evince che il [REDACTED] di anni 18 all'epoca dell'incidente ha riportato “ vistoso esito cicatriziale sul capo, con ampie perdite del cuoio capelluto, nella regione dorso-lombare cicatrice chirurgica di cm 23 di lunghezza, evidente e marcato dimorfismo del rachide... asimmetria dei due emitoraci dorsali, la regione dorsale appare disassata posteriormente rispetto al bacino, ...dimorfismo del polpastrello e del letto ungueale in esito a perdita di sostanza..”.

Il c.t.u. , dopo aver descritto tali esiti ha riconosciuto che essi incidono sull'integrità fisiognomica del soggetto.

Considerata la gravità degli esiti e la giovane età del danneggiato, l'ubicazione delle cicatrici sul capo e la loro parziale visibilità ritiene la Corte che a titolo di danno estetico, in conformità ai noti barèmes medico- legali, debba essere riconosciuta una ulteriore percentuale di I.P. del 10% e così complessivamente del 43%.

Ciò premesso, assumendo come criterio di riferimento le "tabelle del Tribunale di Roma" del 2013, che l'appellante non ha contestato, il danno da compromissione della integrità psicofisica va, così liquidato:

-inabilità temporanea assoluta: euro 9.576,00

-inabilità temporanea relativa al 50%: euro 4.788,00

-invalidità permanente al 43%: euro 245.44,28

per un totale di euro 259.808,00.

A titolo di danno morale, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, della giovane età, della gravità dei postumi e delle loro ripercussione sulla sfera relazionale nonché sull'attività di studio e sulla riduzione delle attività di svago e di quelle sportive prima praticate, si ritiene congruo liquidare a titolo di danno non patrimoniale, l'ulteriore importo di euro 130.000,00, al fine di garantire un integrale risarcimento (cfr. Cass. n. 3906/2010).

Aggiungendo le spese mediche sostenute (euro 250,00) il risarcimento complessivo sarebbe stato di euro 390.058,00: a tale importo andava sottratta la somma già percepita e rivalutata di euro 160.645,00: ne consegue che la somma ancora dovuta sarebbe stata di complessivi euro 229.413,00.

Poiché risulta che la somma liquidata dal Tribunale di euro 82.204,80 è già stata pagata dalla compagnia di assicurazioni il credito residuo ammonta a euro 147.208,20 a titolo di danno capitale, che rivalutata all'attualità ascende a 148.238,66.

Oltre alla predetta somma va attribuita, in favore dell'appellante, l'ulteriore somma di euro 23.142,75 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno.

Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co. I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), devalutando tale ultimo importo all'epoca del fatto illecito, secondo l'andamento degli indici ISTAT sul costo della vita, ed applicando gli interessi legali sulle somme rivalutate anno per anno fino alla data della presente decisione.

Ne discende un importo complessivo pari a euro 171.381,41.

Con riferimento alla dedotta mancata liquidazione del c.d. danno esistenziale, la pretesa non può essere accolta. Infatti la compromissione della vita di relazione subita dal danneggiato non è altro che una delle varie componenti che costituiscono il c.d. danno non patrimoniale e non può essere liquidato a parte, tuttavia di esso si è tenuto conto nella determinazione del danno non patrimoniale laddove, come nella fattispecie, la gravità del caso ha determinato, oltre al danno morale, uno sconvolgimento delle abitudini di vita della persona.

Indi, sul complessivo importo pari ad euro 177.850,93 (convertitosi il debito di valore in debito di valuta) devono essere applicati gli interessi di legge dalla decisione al saldo effettivo.

Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo in base alle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014.

Le spese sostenute da Generali Italia S.p.a., quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., vanno compensate non avendo parte appellante proposto domande nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte definitivamente pronunciando così provvede:


- in parziale riforma della sentenza appellata condanna [redacted], [redacted] Assicurazioni S.p.a. e la [redacted] S.p.A. in solido tra loro a pagare, in favore di [redacted] Eduardo, l'ulteriore somma di euro 177.850,93 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo;
- condanna [redacted], [redacted] Assicurazioni S.p.a. e la [redacted] S.p.A. in solido tra loro a rimborsare all'appellante le spese del presente grado, che liquida in

complessivi euro 7.000,00 oltre accessori di legge, da distrarre in favore degli avvocati antistatari;

-compensa le spese tra Generali Italia S.p.A quale impresa designata per la gestione del F.G.V.S., e le altre parti.

Così deciso in Roma il 12 gennaio 2017

Il Consigliere estensore



Il Presidente

